



# Comune di Diamante

(Provincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, 10 – 87023 Diamante (CS) – C.F. / P.IVA. 00362420788 – Tel. 0985 81398 – Fax. 0985 810121

E-mail: [comune\\_diamante@yahoo.it](mailto:comune_diamante@yahoo.it) – Sito web: [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it)

## IL SINDACO

**Ordinanza n. 22 del 24.07.2009**

**Oggetto : Ordinanza ex art. 54 comma 4° per assicurare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - Attività di contrasto della vendita illegale di merce non autorizzata e al vagabondaggio sul territorio comunale**

**RILEVATO CHE** durante la stagione estiva nel territorio comunale - interessato da una notevole affluenza di turisti e vacanzieri - aumenta la presenza e la relativa attività di venditori ambulanti illegali di merce non autorizzata, soprattutto lungo le spiagge e nei luoghi di maggiore frequentazione dei turisti

**EVIDENZIATO CHE** tale illecito commercio è posto in essere da un cospicuo numero di venditori abusivi, che gravitano nei pressi delle aree descritte nelle quali vi è affollamento e forte flusso pedonale di turisti e residenti, e vi giungono spesso trasportando contenitori quali: grandi borsoni, teli ed involucri di cartone dei quali è possibile anche intravedere il contenuto;

**CONSTATATO**, inoltre, il recente incremento anche nel territorio di questo Comune di un altro preoccupante fenomeno, ossia il bivaccare e/o disporre giacigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi in genere e/o in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico;

**CONSIDERATO** che i suddetti comportamenti sono causa di tensione con gli operatori commerciali regolari, con le altre categorie produttive e con le persone turbate nel quotidiano svolgimento della vita civile, e che, pertanto, compromettono la sicurezza oltre che il decoro urbano;

**RITENUTO DI** dover vietare:

- le fattispecie inequivocabilmente riconducibili alla vendita di prodotti contraffatti e/o abusiva su aree pubbliche - in particolare sulle spiagge frequentate dai vacanzieri - in quanto pregiudizievoli della sicurezza urbana così come definita al punto d) dell'articolo del Decreto del Ministro

dell'Interno del agosto, ovvero "situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità e che alterano il decoro urbano in particolare quello di abusivismo commerciale e di abusiva occupazione di suolo pubblico";

- di bivaccare e/o disporre giacigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nella aree verdi in genere e/o in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico; di occupare la proprietà e/o il suolo pubblico con attrezzature e/o **manufatti**, anche precari di qualsiasi tipo e genere, in modo da alterare il decoro urbano o da arrecare pregiudizio alla pacifica e civile convivenza; di fare uso improprio delle panchine e calpestare le aiuole; di praticare l'accattonaggio presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità dei mercati, in occasione dello svolgimento di fiere e riunioni in genere, davanti e in prossimità ai luoghi di culto e ai cimiteri, in prossimità degli esercizi commerciali, dai lidi a degli uffici pubblici;

VALUTATO quanto anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla Cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative sull'ordinato e sicuro 'vivere civile senza trascurare le continue lamentele provenienti dai residenti e dai turisti;

**RITENUTO**, quindi, necessario adottare provvedimenti per prevenire e contrastare i suddetti fenomeni;

**ATTESO CHE:**

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 per come da ultimo modificato D.L. 23-5-2008 n.92 convertito in legge n. 125/2008, il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende, tra l'altro alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;

- in virtù dell'ampliamento dei poteri di ordinanza in base al comma 4° del citato articolo di legge, il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO CHE** i provvedimenti ex art. 54 D.Lgs. 267/2000 sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

**VISTI:**

- l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n.92 convertito con Legge 24.07.2008 n. 125;

- gli articoli 1 e 2 lett. d) - e) del D.M. 05.08.2008 incolumità pubblica e sicurezza urbana emanato dal Ministero dell'Interno;

- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- l'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24.07.2008 n.125

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento è stato preventivamente inviato alla Prefettura di Cosenza con nota prot. 3866 del 21.07.2009.

**ORDINA**

**In tutto il territorio comunale è vietato**

A) di bivaccare e/o disporre giacigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi in genere e/o in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico; di occupare la proprietà e/o il suolo pubblico con attrezzature e/o manufatti, anche precari di qualsiasi tipo e genere, in modo da alterare il decoro urbano o da arrecare pregiudizio alla pacifica e civile convivenza; di fare uso improprio delle panchine e calpestare le aiuole; di praticare l'accattonaggio presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità dei mercati, in occasione dello svolgimento di fiere e riunioni in genere, davanti e in prossimità ai luoghi di culto e ai cimiteri, in prossimità degli esercizi commerciali, dei lidi e degli uffici pubblici;

B) la vendita di prodotti contraffatti e/o abusiva su aree pubbliche - in particolare sulle spiagge frequentate dai vacanzieri - in quanto pregiudizievoli della sicurezza urbana così come definita al punto d) dell'articolo del Decreto del Ministro dell'Interno del agosto, ovvero "situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità e che alterano il decoro urbano in particolare quello di abusivismo commerciale e di abusiva occupazione di suolo pubblico";

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

- con riferimento alla violazione del divieto di cui alla lettera A) - di € 1 00,00 (cento/00) per la prima violazione - di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la seconda violazione — di € 500,00 (cinquecento/00) dalla terza violazione in poi.

- con riferimento alla violazione del divieto di cui alla lettera B) - di € 400,00 (quattrocento/00). E' sempre prevista la facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di dette somme entro 60 giorni dalla commessa violazione o notificazione, per il trasgressore che commette l'illecito.

Come previsto dall'art. 13 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, resta salva la possibilità per gli organi accertatori, di procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite o destinate a commettere la violazione o che ne sono prodotto.


La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Cosenza, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Diamante ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento è trasmesso a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
- Questura di Cosenza e di Commissariato di Paola;
- Comando provinciale Guardia di Finanza di Cosenza;
- Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cosenza;
- Comando Polizia Municipale di Diamante
- Stazione Carabinieri di Diamante;
- Polizia Provinciale di Cosenza;
- Capitaneria di Porto di Diamante.

### **E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento**

Contro il presente provvedimento, è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

  
Il Sindaco  
Avv. Ernesto Magorno